

Tutela del consumatore

Azione inibitoria e misure correttive contro l'inserimento di clausole inique

TRIBUNALE DI PALERMO, ord., 20 febbraio 2008 - Giud. Di Pisa - Adiconsum c. Banca di Palermo s.p.a.

Le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico sono legittimate ad agire a tutela dei diritti e degli interessi collettivi dei consumatori chiedendo, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. cons., oltre all'azione inibitoria di clausole vessatorie ed accanto alla pubblicazione del provvedimento di condanna, l'adozione di misure "atipiche" e "innominate" idonee a eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate.

(Omissis).

«Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

a) dichiara la vessatorietà della clausola con la quale la Banca di Palermo s.p.a. applica, ai rapporti di conto corrente bancario intercorrenti con i clienti-consumatori, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, e ciò sino al 30 giugno 2000;

b) ordina alla Banca di Palermo s.p.a. di astenersi dal respingere le istanze avanzate da titolari di rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate al ricalcolo della esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione trimestrale al 30 giugno 2000 ovvero quelle dirette alla ripetizione di somme corrisposte in eccedenza in virtù della applicata capitalizzazione trimestrale a debito sino a detta data, esclusivamente in ragione della piena validità ed efficacia della menzionata clausola e qualora non abbia alcuna [diversa] eccezione inerente il singolo rapporto di conto corrente bancario, opponibile al cliente-consumatore;

c) dispone la pubblicazione di un breve estratto della pre-

sente sentenza (contenente la indicazione degli estremi della controversia, dell'organo giudicante, delle parti e del dispositivo) per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" ed "Il Giornale di Sicilia" a cura e spese della banca convenuta, con formato di dimensioni non inferiori a cm. 20 x cm. 30;

d) dispone, ai sensi dell'art. 140 comma 7 D.L.vo 6 Settembre 2005 n. 206, in ipotesi di inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente sentenza, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, il pagamento da parte della Banca di Palermo s.p.a. di una somma pari ad euro 516,00 per ogni giorno di ritardo;

e) condanna la banca convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'Adiconsum in euro 6.266,00 oltre iva e cpa e rimborso per spese generali ai sensi della vigente TF.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale in data 26 ottobre 2007».

(Omissis).

Il commento

di Ettore Battelli

Inibizione dell'uso di clausole abusive e adozione di misure correttive costituiscono strumenti complementari, idonei ad eliminare e correggere gli effetti delle violazioni della disciplina sulle clausole inique. Sotto questo profilo, nell'ambito della sentenza, si distingue tra le misure volte ad eliminare gli effetti dannosi già verificatisi per effetto del comportamento illegittimo ed inadempiente posto in essere, dalle misure tese ad evitare un protrarsi od un verificarsi in futuro di tali effetti.

Il fatto e la questione

L'ordinanza del Tribunale di Palermo in commento si occupa della **corretta applicazione** di un istituto cardine

nella tutela dei consumatori: l'**azione inibitoria**. L'interesse è accresciuto dal ricorso a tale azione nei confronti dell'applicazione generalizzata della clausola di "**capitalizzazione trimestrale degli interessi**" che tanto dibatti-

to ha suscitato ben fuori dagli ambienti propriamente giuridici.

L'associazione Adiconsum aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Palermo la "Banca di Palermo s.p.a." sostenendo che quest'ultima fino all'entrata in vigore della **delibera CICR del 9 febbraio 2000**, nell'ambito dei rapporti di apertura di credito in conto corrente, avesse utilizzato una **clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati sui saldi risultati passivi, clausola da ritenere nulla e vessatoria** nei contratti conclusi con i consumatori, come riconosciuto dai giudici di legittimità e, segnatamente, dalla pronuncia del Supremo Collegio a Sezioni Unite n. 21095 in data 4 novembre 2005.

Poiché tale istituto di credito convenuto aveva "apposto il proprio rifiuto alle richieste, avanzate dai singoli consumatori, di restituzione delle somme percepite in virtù della applicazione della anzidetta clausola (nulla e vessatoria ex artt. 2 nonché 33 e segg. del Codice del Consumo), l'Associazione Adiconsum osservava che tale rifiuto integrava gli estremi di un comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti ai sensi del richiamato codice.

La tutela richiesta al **giudice** si sostanzia non solo nella dichiarazione di vessatorietà e conseguente nullità della clausola ai sensi degli artt. 33 e segg. cod. cons., accompagnata dall'inibizione alla banca convenuta dell'uso di tali clausole nei rapporti con i consumatori, ma anche nella **richiesta di adozione di ogni misura idonea a correggere od eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate**, compresa la pubblicazione del provvedimento, a spese della banca, su alcuni quotidiani nazionali come previsto dagli artt. 37 e 140 del cod. cons.

La Banca convenuta eccepeva la inammissibilità della istanza volta alla declaratoria della illegittimità della utilizzazione di detta clausola e ribadiva la legittimità del rifiuto, da essa opposto, di restituire le somme percepite sulla base di clausole anatocistiche vigenti anteriormente alla citata delibera del CICR del 9 febbraio 2000, deducendo peraltro, sul piano processuale, che, a fronte delle domande di parte attrice, il Codice del consumo non consentiva pronunzie dichiarative e di mero accertamento, aggiungendo che l'accoglimento della richiesta inibitoria formulata dall'associazione dei consumatori non sarebbe equivalsa ad una pronuncia di condanna (non prevista) a restituire, a semplice richiesta, le somme percepite dai clienti.

Nelle motivazioni il Tribunale, ritenendo di dovere riconfermare i principi già espressi nella sentenza 29 maggio 2006 pronunciata in analoga controversia, svolge alcune opportune considerazioni sulla natura delle domande avanzate dall'associazione dei consumatori e che in questa sede meritano adeguato approfondimento anche al fine di una migliore comprensione di quel quadro di tutele che il Codice del consumo oggi riconosce ai consumatori in tema di clausole vessatorie.

Legittimità ad agire e ammissibilità dell'azione inibitoria

Va osservato che l'Adiconsum, nel lamentare la illegittimità della condotta della Banca di Palermo, inerente l'utilizzo della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito nei rapporti di conto corrente stipulati con i consumatori, a suo dire pregiudizievole dei

diritti di questi ultimi, ha avanzato le domande oggetto di causa sia ai sensi dell'art. 37 che ai sensi dell'art. 140, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del consumo (1). La legittimazione attiva a tutelare tali interessi in materia di contratti stipulati con i consumatori (**tutela c.d. «speciale»**) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 37 cod. cons., in modo tassativo a **tre differenti categorie di soggetti**: a) le **Camere di Commercio**; b) le **associazioni rappresentative dei consumatori**; c) le **associazioni rappresentative dei professionisti** (2).

L'utilizzazione di **clausole abusive** potrebbe, infatti, condurre ad un **pregiudizio**, ad una disparità di posizione nella contrattazione, **oltre che per i consumatori anche tra le imprese concorrenti**.

Differente è il discorso in relazione ad una tutela c.d. generale di tutti gli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'art. 140 cod. cons., che riserva la legittimazione attiva da un lato alle «associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137» cod. cons., e dall'altro a «Gli organismi indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciute in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti negli elenchi degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» (3).

Condizione di ammissibilità dell'azione inibitoria è il decorso di quindici giorni dalla data in cui le Associazioni dei consumatori (o dei professionisti, ai sensi dell'art. 37 cod. cons.) o le Camere di commercio, abbiano richiesto al soggetto ritenuto responsabile della lesione dei diritti dei consumatori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento.

Si tratta di un passaggio pregiudiziale obbligatorio che ha il doppio fine di mettere le Associazioni e le Camere in condizione di ponderare le azioni da intraprendere e di allertare la controparte circa le possibili conseguenze della reiterazione o della continuazione del comportamento dannoso.

La richiesta di cessazione del comportamento ed il relativo *spatium deliberandi* evidenziano un favore del legislatore per la **prevenzione del conflitto giudiziale**. Nulla è previsto in ordine alle conseguenze del mancato invio della richiesta o del mancato rispetto del termine.

L'art. 140, comma 6, cod. cons. prevede poi la possibilità che la parte intimata alla cessazione di un comportamento lesivo degli interessi dei consumatori o chiamata in giudizio per l'accertamento di tale condotta partecipi a un tentativo di conciliazione; **anche il convenuto**, benché sia stata incardinata una causa con il rito ordinario o con quello esecutivo, **può quindi chiedere di esperire il tentativo di conciliazione**.

Le Associazioni dei consumatori, in quanto enti espo-

Note:

(1) Sulla legittimazione delle associazioni nazionali dei consumatori di cui all'art. 137 Codice del consumo da ultimo si veda Cass. 28 febbraio 2006, n. 4467, in *Mass. Giur. It.*, 2006.

(2) Da ultimo Barengi, *Sub art. 37 - Legittimazione attiva*, in Cuffaro (a cura di), *Codice del consumo*, Milano, 2006, 178 ss.

(3) In dottrina per tutti vedi Montesano, *Tutela giurisdizionale dei diritti dei consumatori e dei concessionari di servizi di pubblica utilità nelle normative sulle clausole abusive e sulle autorità di regolazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 3 (ivi per ogni ulteriore citazione).

nenziali di tutela degli interessi dei consumatori e del mercato, possono peraltro intervenire anche solo *ad adiuvandum*, mediante un intervento adesivo dipendente (art. 105, comma 2, c.p.c.), ottenendo una tutela indiretta in caso di accoglimento della richiesta del singolo consumatore.

L'interesse dell'Associazione (dei consumatori o dei professionisti) o della Camera di Commercio nel processo, inoltre, non verrebbe meno, con conseguente cessazione della materia del contendere, neanche allorché il convenuto-professionista abbia mutato in corso di causa i regolamenti contrattuali denunciati, rendendoli più confacenti alle esigenze dei consumatori, proprio perché **l'azione inibitoria collettiva non mirerebbe alla modifica dello schema regolamentare** (anche se poi la conseguenza potrebbe essere questa), che costituisce al massimo l'oggetto della doglianza del consumatore singolo, **ma all'interdizione degli effetti del contratto, con particolare riferimento ai contratti di durata già in essere.**

L'art. 140, comma 9, cod. cons. precisa che non viene precluso il diritto ad azioni individuali dei consumatori.

Resta così aperta la possibilità di promuovere i cosiddetti *leading cases* ovvero azioni "pilota" promosse da appartenenti a una categoria di consumatori interessata ad ottenere un provvedimento, sulla base di una propria posizione soggettiva, per affermare un principio che possa così costituire un precedente anche per altre posizioni analoghe, limitando però l'azione individuale ai soli consumatori "danneggiati" dalle violazioni.

È precluso, dunque, ai singoli consumatori ed utenti l'accesso ad una tutela preventiva di carattere generale demandata, invece, in esclusiva alle Camere di Commercio ed alle Associazioni dei consumatori ed utenti o dei professionisti (art. 37 cod. cons.) quali enti esponenziali degli interessi collettivi degli stessi associati (4).

La **ratio** è quella di **attribuire alle Camere di Commercio ed alle Associazioni dei consumatori o dei professionisti una legittimazione diretta ed autonoma** quando siano lesi o messi in pericolo gli interessi collettivi sia dei consumatori sia dei professionisti "concorrenti", da intendersi, pertanto, come situazioni giuridiche soggettive diverse, ma correlate, a quelle individuali. In tal senso tali enti esponenziali sarebbero titolari del solo diritto giudiziario di azione (5).

Al fine di evitare contrasti di giudicati, l'art. 140, comma 9, cod. cons. fa salve, e quindi richiama, le norme sulla litispendenza, continenza, connessione e sulla riunione dei procedimenti. Tale richiamo, tenendo presente la moltitudine di soggetti che possono trovarsi nella stessa situazione, ha lo scopo di evitare che possano crearsi opposti precedenti nelle identiche questioni.

La previsione, però, non contribuisce a fare chiarezza sulle situazioni giuridiche soggettive contemplate dal legislatore, poiché il riferimento alle "medesime violazioni" che possono danneggiare sia il consumatore come singolo che l'associazione rivela una contraddizione rispetto all'*incipit* dell'art. 140 cod. cons. in cui è previsto che le Associazioni sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi.

V'è da credere, allora, che **l'art. 140, comma 1, cod. cons.** si riferisca a **posizioni soggettive che possono essere sia collettive sia individuali.** Rispetto alle prime, la legittimazione delle associazioni e delle Camere di commercio è esclusiva, mentre, nel secondo caso, la legittimazione può essere anche dell'associazione e/o delle

Camere di Commercio nella misura in cui la lesione sia suscettibile di interessare un numero ampio ed imprecisato di consumatori. In questo secondo caso, la circostanza che l'"ente esponenziale" si sia attivato in anticipo rispetto al consumatore, non pregiudica il diritto di quest'ultimo, mentre l'azione combinata deve rispettare le norme processuali a salvaguardia dell'economia processuale e della coerenza dei giudicati.

Va subito chiarito che l'art. 37 cod. cons. rubricato "azione inibitoria" in materia di clausole vessatorie, statuisce al primo comma che: «le associazioni dei consumatori, di cui all'art. 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedono al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo».

L'ultimo comma prevede, poi, che «per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 140».

L'art. 137 cod. cons. individua, sulla base di rigidi criteri normativamente stabiliti, l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti certamente rappresentative a livello nazionale e come tali legittimate ad agire ai sensi dell'art. 139 del Codice del Consumo e con le modalità di cui all'art. 140 del medesimo testo normativo.

Orbene se si analizza l'ultimo comma dell'art. 37, poiché esso stabilisce che all'azione delle associazioni dei consumatori si applicano le disposizioni dell'art. 140 per quanto non previsto dall'art. 37 medesimo, e poiché l'art. 140 ha un ambito più esteso dell'art. 37, appare evidente che l'azione delle associazioni dei consumatori in materia di clausole vessatorie, quale quella in esame, si svolgerà a norma dell'art. 140.

Il comma 10 dell'art. 140 stabilisce infatti che «per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo» (6).

Note:

(4) In senso critico cfr.: Colagrande, *La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1998, 727 s.

(5) Nel caso in cui si propenda per la legittimazione autonoma, la tutela degli interessi collettivi si affiancherebbe a quella dei singoli consumatori restando però svincolata da questa. Al contrario, in ipotesi di sostituzione processuale la tutela degli interessi collettivi sarebbe strettamente collegata alla tutela individuale sicché l'intervento delle associazioni dei consumatori dovrebbe essere configurato come un mero intervento *ad adiuvandum* in favore della posizione giuridica del consumatore. Sotto quest'ultimo profilo, dunque, gli interessi collettivi dei consumatori corrisponderebbero alla sommatoria degli interessi individuali dei singoli consumatori. La tesi della sostituzione processuale è sostenuta in particolare da Arnone, *Sub art. 1469 sexies (azione inibitoria)*, in *La nuova disciplina delle clausole vessatorie del codice civile*, a cura di Barenghi, Napoli, 249.

(6) Sul punto Minervini, *Dei contratti del consumatore in generale*, Torino, 2006, 96, osserva che «(...) l'art. 37, comma 4, del Codice del consumo prevede che, per quanto non previsto dall'art. 37, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei con-

(segue)

Infatti, l'inclusione nel Codice del consumo di tutta la disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori elimina in radice il dilemma dei rapporti tra azione inibitoria "contrattuale" ed inibitoria di tipo "generale" prevista dall'art. 140 (7).

Trovano, così, applicazione, anche nelle **inibitorie "contrattuali"**, le disposizioni del Codice del Consumo di cui agli artt. 139 e 140 sulla legittimazione ad agire e sulla relativa procedura (misure idonee a correggere od eliminare gli effetti dannosi delle violazioni, procedura di conciliazione, richiesta di cessazione del comportamento).

Pertanto, alla luce di tale coordinamento normativo, **le Associazioni dei Consumatori di cui all'art. 139 cod. cons. potranno:** ai sensi dell'art. 37 cod. cons. **esperire un'azione inibitoria in via ordinaria o in via d'urgenza** e richiedere la pubblicazione del provvedimento; e ai sensi dell'art. 140 cod. cons., **richiedere al tribunale**, anche «l'adozione di misure correttive idonee ad eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate», nonché **esperire una procedura di conciliazione stragiudiziale della controversia.**

Inoltre, in ogni caso, con riferimento alla legittimazione ad agire, ne consegue che, in sede giudiziale, gli organi giudicanti non potranno più prescindere dalla verifica dei requisiti strettamente legali che legittimano le associazioni dei consumatori e specificamente dall'atto amministrativo di inserimento dell'associazione stessa nell'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

In sostanza, quindi, le associazioni dei consumatori (quali l'Adiconsum) sono legittimate ad agire a tutela dei diritti e degli interessi collettivi, in quanto iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 e secondo le modalità di cui all'art. 140 il quale (a differenza dell'art. 37), oltre all'azione inibitoria ed accanto alla pubblicazione del provvedimento, prevede l'adozione di misure correttive idonee ad eliminare e correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate.

Natura e contenuto dell'azione inibitoria

L'**inibitoria in materia contrattuale** è un **rimedio di tipo generale, di carattere preventivo**, inerente il fenomeno della contrattazione standard nella sua dimensione astratta e collettiva; un rimedio, peraltro, fondato su un controllo di natura collettiva, improntato a criteri generali ed astratti, che si svolge in una fase antecedente alla conclusione di un singolo contratto, ovvero a prescindere dalla sua conclusione. L'**azione inibitoria contro la predisposizione di clausole inique**, contenute nelle condizioni generali di contratto, mira ad inibire, mediante intervento del giudice competente, l'uso delle condizioni contrattuali di cui sia accertata l'abusività non limitatamente al caso concreto ma *erga omnes*, onde prevenire l'adozione di future clausole improntate a vessatorietà.

Si tratta, in effetti, di un rimedio rivolto, per definizione, al futuro (piuttosto che verso il passato), che ha la funzione di evitare che atti lesivi degli interessi dei consumatori vengano (ulteriormente) posti in essere da un professionista nella dinamica contrattuale (8). Tale strumento si configura nell'ordinamento italiano, di fatto, secondo un **«doppio binario» di tutela del consumatore**, in cui al tradizionale **controllo di natura individuale**, improntato a criteri legati al singolo caso concreto, si

affianca il **controllo di natura collettiva**, operando così, proprio in materia di "tutela collettiva" (9) dei consumatori.

Nel **sistema "bipolare" delineato dal Codice del consumo** (10) (di seguito semplicemente cod. cons.) si rilevano, invece, da una parte gli artt. 139 e 140 cod. cons. (trasposizione del previgente art. 3 della legge n. 281 del 30 luglio 1998 recante la «disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti») che, nella logica della direttiva n. 98/27/CE, disciplinano l'azione inibitoria nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori con-

Note:

(segue nota 6)

sumatori di cui all'art. 137 (non, quindi, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni rappresentative dei professionisti e dalle Camere di commercio) si applicano le disposizioni dell'art. 140. Ancora, l'art. 140, comma 10, del Codice del consumo ribadisce che per le associazioni dei consumatori di cui all'art. 139 (non, quindi, per le associazioni rappresentative dei professionisti e per le Camere di commercio) l'azione inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori si esercita ai sensi dell'art. 140. Evidentemente, gli artt. 37, comma 3, e 140, comma 10, del Codice del consumo rappresentano due dopponi».

(7) Le pronunce attinenti a tale questione che hanno determinato il contrasto, che in questa sede, essendo stato risolto, non è opportuno approfondire, sono state emesse in passato da Cons. Stato 15 dicembre 1998, n. 1884, in *Foro it.*, 1999, I, 74; Trib. Torino, 7 giugno 1999, *ivi*, 2000, I, c. 304 e Trib. Roma, 21 gennaio 2000, *ivi*, 2000, I, c. 2054; in *Giust. civ.*, 2000, 265; in *i Contratti*, 2000, 561, con nota di Mariconda; in *Corr. giur.*, 2000, 446 con nota di Orestano-Di Majo; in *Giur. comm.*, 2000, II, 211; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 473, con nota di Patti.

(8) Così pressoché fedelmente si esprime autorevolmente Minervini, *Contratti dei consumatori e tutela collettiva nel codice del consumo*, in *Contratto e impresa*, 2006, 635.

(9) Cfr. Capponi, *Il Libro Verde sull'accesso dei consumatori alla giustizia*, in *Doc. giust.*, 1994, 361; Chiarloni-Fiorio (a cura di), *Consumatori e processo. La tutela degli interessi collettivi dei consumatori*, Torino, 2005, 427 ss.; De Marzo, *Tutela inibitoria degli interessi collettivi e diritto comunitario*, in *Corr. giur.*, 2001, 990; Verardi-Capponi-Gasparinetti, *La tutela collettiva del consumatore*, Napoli, 1994.

(10) D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», pubblicato in G.U., 8 ottobre 2005. Per un primo commento sul rilievo e nel merito della scelta operata dal legislatore di inserire all'interno del Codice del consumo la disciplina delle clausole abusive, compresa l'inibitoria speciale contro le clausole inique vedi: Alpa, *Commento al Codice del Consumo*, in *i Contratti*, 2005, 1047; Barenghi, *Sub art. 37 - La consolidazione della novella codicistica sulle clausole vessatorie nel Codice del Consumo e l'attuazione della direttiva 93/13*, in Cuffaro (a cura di), *Codice del consumo*, Milano, 2006, 177 ss.; Conti, *Codice del consumo, una pagina nuova nella tutela consumistica*, in *Corr. giur.*, 2005, 1752 ss.; De Cristofaro, *Il «codice del consumo»: un'occasione perduta?*, in *Studium juris*, 2005, 1146; Gentili, *Codice del Consumo ed Esprit de Géométrie*, in *i Contratti*, 2006, 159; Mancaleoni, *Prime note a margine al codice del consumo*, in *Dir. Turismo*, 2005, 389 s.; Mariconda, *Il codice del consumo*, in questa *Rivista*, 2006, 16 s.; Minervini, *Dei contratti del consumatore in generale*, cit., 19 ss.; Nuzzo, *sub art. 34-38*, e Rossi Carleo, *sub art. 3, comma 1, lett. f)*, in Alpa-Rossi Carleo (a cura di), *Codice del consumo. Commentario*, Napoli, 2005, 255 ss. e 88 ss.; Tripodi-Battelli, *Codice del consumatore*, Milano, 2006, 193 ss.

templati nelle materie normate dal medesimo codice (c.d. inibitoria "generale"); dall'altra vi è l'**art. 37 cod. cons.** (trasfusione del precedente art. 1469 *sexies c.c.*) (11) che contiene la disciplina dell'azione inibitoria per una particolare ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori, e cioè per l'ipotesi di **inserimento di clausole abusive o vessatorie nelle "condizioni generali di contratto" da parte del professionista.**

La detta tutela viene ulteriormente rafforzata con il consentire l'azione inibitoria nei confronti del professionista o dell'associazione dei professionisti, che utilizzino condizioni generali di contratti, sia alle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti sia alle Camere di Commercio (12).

Tale *actio*, infatti, mira ad inibire, mediante intervento del giudice competente, l'uso (13) delle condizioni di cui sia accertata l'abusività non limitatamente al caso concreto ma *erga omnes*.

La fattispecie in tema di tutela del consumatore di cui all'art. 37 cod. cons. è, infatti, rafforzativa rispetto a quella di cui, già, ai precedenti artt. 33-36 cod. cons., perché proprio nelle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente risiede il rischio della vessatorietà, e dell'"abuso".

Peraltro, una tutela accordata al consumatore a posteriori rimarrebbe incompleta e, soprattutto, limitata al caso di contratti già stipulati, e di clausole già sottoscritte (14).

Va sottolineata, pertanto, in particolare, la natura preventiva (onde evitare un futuro contenzioso tra le parti dei singoli contratti) insita nella tutela accordata dall'art. 37 cod. cons., volta ad attuare, in sede giurisdizionale, l'interesse generale a che non vengano predisposte dai professionisti contratti con clausole vessatorie. Si tratta di un interesse superindividuale alla correttezza dell'attività di impresa, che appartiene allo stato diffuso all'intera comunità dei consumatori e dei professionisti protagonisti del mercato, la cui attuazione si risolve in un **ordine del giudice rivolto al professionista di non utilizzare date clausole ritenute vessatorie nei contratti con i singoli consumatori.**

Rileva, quindi, il Tribunale come le c.d. azioni di interesse collettivo a contenuto inibitorio, di cui alle richiamate disposizioni, mirano, nel caso oggetto del giudizio, da un lato, a fare cessare le condotte illecite già in essere e, dall'altro, ad imporre all'autore della condotta lesiva degli interessi dei consumatori un obbligo di astensione, per l'avvenire, da comportamenti dei quali sia stata accertata l'antigiuridicità.

Al fine di comprendere la effettiva portata della tutela di cui all'art. 140 richiamato deve, invero, muoversi dal contenuto dell'art. 2 cod. cons. ove si fa riferimento alla inderogabile esigenza di forte tutela nell'ambito di una amplissima gamma di settori fondamentali per i cittadini: salute, sicurezza e qualità dei prodotti, pubblicità commerciale, correttezza, equità e trasparenza nei rapporti commerciali inerenti beni e servizi privati, erogazione dei servizi pubblici secondo standards di qualità ed efficienza.

L'art. 2 (15), comma 1, cod. cons., al pari dell'abrogata legge n. 281/1998, riconosce, pertanto, esplicitamente gli interessi collettivi dei consumatori (16).

È chiaro, quindi, la **finalità della sentenza inibitoria** (17), che si configura come un vero e proprio comando giudiziale nei confronti del convenuto, di **rafforzare**

gli strumenti di tutela collettiva per accrescere la protezione dei diritti dei consumatori ed assicurare esigenze di tutela destinate, altrimenti, a rimanere insoddisfatte oltre ad impedire che una pluralità indefinita di pretese risarcitorie finisca per paralizzare il sistema giudiziario, con la eventualità, peraltro, di giudizi contrastanti.

A seguito di questa breve analisi risulta chiaro come sia stata correttamente respinta dal Tribunale di Palermo la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda inibitoria, sollevata dalla banca convenuta sulla base

Note:

(11) Sulle clausole vessatorie la bibliografia è molto ampia; sia consentito il rinvio al mio scritto *L'inibitoria delle Camere di Commercio*, in *Giuri. it.*, 2626, nt. 8.

(12) «Il riferimento alle camere di commercio nell'ambito della predisposizione di strategie di tutela del consumatore, nel complesso rapporto diadico che lega questo al predisponente di condizioni generali di contratto ... appare già nei lavori preparatori che hanno preceduto il testo di legge» di recepimento della Dir. 93/13/CE, «nella redazione approvata»; così Napoli, *Legittimazione delle camere di commercio all'azione inibitoria dell'uso delle condizioni generali di contratto*, in *Commentario al capo XIV bis del Codice civile: dei contratti del consumatore*, a cura di Bianca e Busnelli, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1997, 1278. Sulla storia della elaborazione di tale normativa vedi Alpa-Bianca (a cura di), *Le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: l'attuazione della direttiva comunitaria del 5 aprile 1993*, Padova, 1996, 7 ss., e 715 ss.

(13) Come è stato opportunamente osservato (Bellelli, *L'inibitoria come strumento di controllo delle condizioni generali di contratto*, in Bianca, *Le condizioni generali di contratto*, Milano, 1979, I, 304) i consumatori «generalmente non esperti in problemi giuridici» sono indotti a ritenere le clausole, anche se nulle, valide ed efficaci per il fatto stesso che sono formulate in moduli o stampati.

(14) D'altronde, come autorevolmente sostenuto da Stanzone (Per una sintesi unitaria nella difesa del consumatore, introduzione al convegno sul tema: *"La tutela del consumatore tra liberismo e solidarietà"*, Salerno, 21-22 ottobre 1994, in *Riv. Dir. Civ.*, 1994, I, 889) «la tutela esclusivamente individualistica, pur se necessaria, pur se ha acquistato dei meriti nello svolgimento storico della tutela del consumatore, non si rivela sufficiente. Anzi, essa è riduttiva, se non altro perché continua a proporre il consumatore come controparte dell'impresa e quindi non lo presenta nella globalità della sua esperienza come persona».

(15) Vedi Alpa, *Sub Art. 2 «Diritti dei consumatori»*, in Alpa-Rossi Carleo (a cura di), *Codice al Consumo*, cit., 31 ss.

(16) Gli interessi "diffusi" e gli interessi "collettivi" sono accomunati dal fatto di riguardare una pluralità di soggetti. I primi sarebbero interessi cosiddetti "adespoti" privi, cioè, di un portatore individuato. Soltanto l'individuazione del portatore trasforma gli interessi "diffusi" in "collettivi" caratterizzati dal fatto che il portatore è espressione di un gruppo di persone (associazione, sindacato, partito ecc.): v. Punzi, *La tutela giudiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 647. Lo stesso A. ha rilevato che con la legge n. 281/1998 gli interessi dei consumatori non possono più ritenersi adespoti essendo ormai definitivamente assurti al rango di interessi "collettivi" individuati *ex lege*.

(17) Per una attenta disamina del processo di consolidamento della disciplina dell'azione inibitoria all'interno del Codice del Consumo si veda Rossi Carleo, *L'azione inibitoria collettiva: dalla norma sulle clausole abusive al nuovo codice dei consumatori*, in *Europa dir. priv.*, 2005, 847 ss.

della considerazione secondo la quale la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito non sarebbe ad oggi più operante in quanto sostituita da quella adottata in conformità alla citata delibera CICR del 9 febbraio 2000. Sicché non avrebbe avuto alcun senso inibire l'uso di una clausola non più utilizzata in alcun modo (salvo che nei contratti già posti in essere!).

L'applicabilità dell'azione ai contratti già cessati e ai rapporti ancora vigenti

Deve osservarsi, innanzitutto, che la questione relativa alla capitalizzazione trimestrale, ante delibera citata, attiene sia a rapporti di conto corrente già cessati sia a rapporti di conto corrente a tutt'oggi vigenti ed operanti.

Poiché con riferimento a tali ultimi rapporti è innegabile che la sola modifica della clausola afferente la capitalizzazione periodica degli interessi a decorrere dall'1 luglio 2000 non ha determinato la cessazione del rapporto contrattuale oggi ancora in essere né tantomeno un nuovo contratto, ne deriva che, in ipotesi di **rapporti stipulati prima dell'entrata in vigore della citata delibera, non ancora cessati**, ci si trova in presenza di clausole ancora capaci di dispiegare effetti, inerenti a contratti di durata non esauriti.

Relativamente a detti contratti non può, invero, dubitarsi che laddove la banca convenuta provveda a calcolare il saldo, mantenendo fermo il computo di interessi a debito frutto della capitalizzazione trimestrale (sino a tutto il 30 giugno 2000) continua, di fatto, ad applicare nel rapporto con il consumatore detta clausola ritenendola legittima, non rispondendo al vero l'affermazione della convenuta secondo cui la stessa non sarebbe "utilizzata" in alcun modo.

Considerando che le censure all'operato del professionista non riguardano unicamente il momento genetico della inserzione della clausola, ma anche l'effettivo "utilizzo" delle condizioni, prescindendosi, quindi, dalle modificazioni sopravvenute, nel caso di specie è indubitabile che la Banca chiamata in giudizio, nel negare il ricalcolo del saldo del conto corrente espungendo la capitalizzazione trimestrale, continua ad avvalersi della detta clausola, sicché un segmento del rapporto in essere fra le parti è assoggettato in concreto a tale previsione negoziale in quanto la banca, di fatto, effettua ancora una unilaterale capitalizzazione degli interessi.

Posto che sono rimasti invariati tutti gli altri elementi del contratto di conto corrente, nel rapporto originario non ancora terminato sussiste ad oggi un unico complessivo saldo contabile che scaturisce dal raffronto di «tutte le parti di "dare" ed "avere" maturate durante la "integrale" vigenza dell'intero rapporto», appare illogico parlare di un rapporto contrattuale che possa ritenersi "esaurito", sia pure solo in parte.

In relazione a detti rapporti deve, pertanto, ritenersi pienamente legittima la richiesta dell'associazione Adiconsum finalizzata alla verifica della vessatorietà della clausola suddetta e, quindi, dell'antigiuridicità della condotta della banca che continua a tenerne conto nel computo del saldo, trattandosi, quindi, di clausola che continua a dispiegare la propria piena efficacia operativa.

Rimane, pertanto, irrilevante la circostanza che la suddetta clausola non è più inserita nei "nuovi" moduli

contrattuali distribuiti dalla banca convenuta alla clientela dei consumatori (18).

Pur dovendosi ritenere che il diritto al risarcimento, sulla base della normativa vigente, rimane un diritto individuale, imputabile a ciascuno dei consumatori danneggiati dalla condotta plurioffensiva dichiarata *contra legem*, la previsione di cui al Codice del Consumo circa il diritto dei consumatori alla garanzia della «correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi», diritto tutelabile ad opera della associazioni dei consumatori che possono chiedere, ai sensi del citato art. 140, l'inibizione di «comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori» nonché «l'adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate», induce a ritenere che possa certamente procedersi da parte del Tribunale di Palermo alla valutazione della liceità del comportamento sopra descritto posto in essere dalla banca convenuta.

Una simile conclusione si fonda, peraltro, sull'esigenza di una lettura delle disposizioni *de quibus* in una ottica di ampia tutela dei diritti dei consumatori, con esclusione di ogni interpretazione restrittiva, in armonia con la *ratio* ispiratrice della direttiva 98/27/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori) che, muovendo dal presupposto che i meccanismi esistenti sia a livello nazionale che a livello comunitario «non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori» e nella prospettiva di una ampia e piena tutela dei diritti di questi ultimi, ha stabilito che gli Stati membri adottino sistemi al fine di «ordinare con debita sollecitudine (...) la cessazione o l'interdizione di qualsiasi violazione», quest'ultima intesa come «qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive riportate in allegato».

Il Tribunale di Palermo, poi, correttamente ha respinto gli ulteriori profili di "inammissibilità" rilevati dalla Banca di Palermo in merito all'interpretazione secondo la quale la normativa sopra richiamata non consentirebbe, in ogni caso, né l'adozione di pronunzie di mero accertamento né la possibilità di emettere statuizioni di condanna ad un comportamento positivo. Infatti, al contrario di quanto sostenuto dalla banca, la tutela inibitoria collettiva, per sua natura, laddove mira ad assicurare in generale «correttezza, equità e trasparenza nei rapporti commerciali inerenti beni e servizi privati» implica una valutazione necessariamente riguardante i rapporti e, quindi, i diritti di una molteplicità di soggetti e ciò a prescindere da tutti i possibili specifici profili inerenti il singolo rapporto negoziale.

Nota:

(18) Invero, anche in riferimento ai rapporti di conto corrente, stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera e, ad oggi, estinti, posto che è comprovato che la banca convenuta ancora persiste nel rifiutare ogni richiesta restitutoria o, comunque, di ricalcolo del saldo al fine di procedere al pagamento della somma effettivamente dovuta del consumatore muovendo dal presupposto della piena validità ed efficacia della clausola *de qua*, appaiono ammissibili le domande proposte anche in riferimento ai rapporti ormai esauriti.

In quest'ottica ogni valutazione in ordine alla sussistenza di atti e comportamenti della banca convenuta lesivi dei diritti dei consumatori ai sensi dell'art. 140, non preclude certamente alla stessa banca di opporre, in futuro, ai clienti o ex clienti tutte le eccezioni inerenti i singoli rapporti di conto corrente al fine di paralizzare le relative istanze di rimborso degli interessi indebitamente capitalizzati.

In ordine alla tipologia dei rimedi richiesti è evidente che **le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni sono "atipiche" e "innominate"** e nessun criterio certo è fornito dalla legge per la sicura individuazione del loro contenuto, garantendosi la possibilità al giudice di adottare una pronunzia avente il contenuto che più si attagli alla specifica situazione di fatto dedotta in giudizio.

Sulla scorta delle considerazioni sopra formulate, al fine di non vanificare la portata della normativa sopra richiamata e stante la prevista possibilità di adottare tutte «le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate», il Tribunale di Palermo correttamente ha ammesso la adottabilità di pronunzie dichiarative e di mero accertamento, dovendosi convenire che le misure idonee sono tutte quelle misure in grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei consumatori ed in grado di realizzare appieno il comando inibitorio, sia esso di contenuto negativo o positivo, a seconda delle esigenze concrete di tutela.

D'altronde poiché è pacifico che la normativa qui richiamata mira ad aggiungere forme di tutela, ad ampliare la c.d. *consumer protection*, costituirebbe interpretazione contraria alla detta finalità quella fatta propria della Banca che mira a limitare fortemente i possibili contenuti della inibitoria e non ammette pronunzie dichiarative. Devono, pertanto, ritenersi ammissibili le misure adottate dal Tribunale di Palermo implicanti l'obbligo di eliminare gli effetti della condotta lesiva, compresa quindi una "prestazione di fare".

Sebbene il concetto stesso di inibitoria richiami un ordine di non fare vale a dire una condotta a contenuto negativo è innegabile che ogni qualvolta la **violazione dei diritti dei consumatori** si sostanzia in un **comportamento omissivo** l'unica possibile **forma di inibitoria** è proprio quella consistente nella **imposizione di un fare**.

Una simile lettura della norma appare del resto giustificata anche in relazione ai principi fissati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei consumatori.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (19), infatti, ha avuto modo di sottolineare come «secondo una costante giurisprudenza, in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato Membro stabilire le modalità procedurali per garantire la salvaguardia dei diritti di cui i soggetti godono ai sensi dell'ordinamento comunitario in forza del principio dell'autonomia processuale degli stati membri a condizione tuttavia che tali modalità (...) non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)».

È proprio nell'ottica di garantire la piena efficacia ed operatività della tutela inibitoria apprestata dall'ordinamento interno che si impone una interpretazione della norma ad ampio respiro e sganciata da parametri restrittivi ancorati ad una visione eccessivamente formalistica

della detta disposizione che finirebbe per vanificare la portata fortemente innovativa della stessa rispetto alle generali e tradizionali categorie conosciute nell'ambito del nostro sistema giuridico.

Invero, la stessa Corte di Cassazione, in materia di tutela inibitoria ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (ove si fa riferimento all'ordine di «cessazione del comportamento illegittimo» e di «rimozione degli effetti») delle accertate violazioni dei diritti dei lavoratori, ha individuato in modo assai ampio la nozione di rimedi inibitori esperibili, evidenziando come «In realtà quando l'illecito può continuare o ripetersi nel futuro, l'unica reazione efficace è costituita solo dall'azione inibitoria: un'azione diretta ad ottenere non la condanna del convenuto al risarcimento del danno che ha causato, ma l'ordine del giudice rivolto alla parte soccombente di inibire la continuazione della condotta illecita (art. 2599 del c.c.) o di cessazione del fatto lesivo (artt. 7 e 10 del c.c.)».

A ben vedere, l'ordine può avere come contenuto un "non fare" (**inibitoria "negativa"**) nei casi di illecito commissivo espressamente prevista dal legislatore in varie norme come gli artt. 7, 10, 949, 1079 e 2599 c.c.) o anche "un fare" (**inibitoria "positiva"**), nei casi di illecito omissivo, non espressamente prevista dal legislatore, ma applicata dalla giurisprudenza in tema di immissioni come all'art. 844 c.c.), di modificazioni della ditta all'art. 2564 c.c., diritto di autore ai sensi dell'art. 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e, in generale, provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c..

La vessatorietà della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi

A questo punto occorre esaminare la questione relativa al **carattere vessatorio o meno della clausola "applicata" dalla Banca di Palermo** in forza della quale è stabilito che «i conti che risultano anche saltuariamente debitori vengono chiusi contabilmente» con «capitalizzazione trimestrale».

La valutazione circa la natura vessatoria della singola clausola è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola stessa nel contesto complessivo del contratto per stabilirne significato e portata (20).

Tuttavia, mentre l'art. 4 della direttiva 93/13/CEE, nel prevedere criteri di valutazione dell'abusività di una clausola (natura dei beni o servizi oggetto del contratto; circostanze che accompagnano la conclusione del contratto; altre clausole del contratto o di altro contratto da cui dipende) (21) conteneva l'inciso "fatto salvo l'art. 7" in materia di tutela collettiva, tale inciso è, però, stato trascurato, in Italia, dalla disciplina di recepimento.

Infatti, nonostante l'art. 34 cod. cons. riporti tali criteri, si è evidenziato (22) come in un procedimento generale, preventivo ed astratto come quello dell'azione inibitoria,

Note:

(19) Sentenza 26 ottobre 2006, causa C-168/05.

(20) Cass. 13 aprile 2000, n. 4801, in *Foro it.*, 2000, I, 2189.

(21) Di recente, Minervini, *Dei contratti del consumatore in generale*, cit., 66 ss.

(22) Armone, *Inibitoria collettiva e clausole vessatorie: prime di savvenure applicative dell'art. 1469 sexies c.c.*, in *Foro it.*, 1996, I, 292.

così come disciplinata dagli artt. 37, 139 e 140 cod. cons., i criteri generali non siano utilizzabili, poiché non possono assumere rilevanza elementi di specificità e concretezza collegati ad un singolo contratto.

L'accertamento dovrà, allora, avvenire in astratto, con riferimento alle clausole di per sé considerate, e la formula di declaratoria andrà circoscritta nella sua portata e applicata ove compatibile con l'oggetto del giudizio, che è un contratto ad impiego generalizzato.

Il carattere apparentemente **vessatorio di una clausola potrebbe**, pertanto, **essere smentito**, ove in concreto la **posizione contrattuale** del consumatore fosse **riequilibrata dalla presenza di ulteriori condizioni favorevoli** allo stesso (23).

È rilevante notare che l'art. 37 cod. cons. limiti l'ambito di applicazione del rimedio inibitorio alle sole "condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo" e che in dottrina prevalga l'orientamento che tende a negare la possibilità di far valere in sede inibitoria anche la non trasparenza delle clausole stesse (24).

A differenti conclusioni, tuttavia, si perverrebbe (25), anche a parere di chi scrive, alla luce dell'art. 2 cod. cons. (già art. 1, comma 2, legge 281/1998) che contiene tra i diritti dei consumatori riconosciuti come fondamentali, il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.

Sarà, pertanto, possibile esperire un'azione inibitoria avverso clausole c.d. a sorpresa, o non trasparenti, o non eque, sebbene non abusive, ricorrendo al dettato dell'art. 2 cod. cons.

La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi

In ordine al meccanismo della capitalizzazione trimestrale di detti interessi a debito (o anatocismo, cioè quell'operazione di conversione degli interessi in debito di capitale allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta) (26), applicata pacificamente dalla banca convenuta sui contratti di conto corrente, stipulati prima dell'entrata in vigore della citata delibera CICR del 9 febbraio 2000, va precisato che la Corte di Cassazione con le pronunzie 16 marzo 1999, n. 2734 (27) e 30 marzo 1999, n. 3096 (28), ha **escluso espressamente la esistenza di un uso normativo in deroga al divieto**, affermando che «**la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata, su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla in quanto anteriore alla scadenza degli interessi**».

Alcuni mesi dopo l'avvento di detta giurisprudenza fortemente innovativa, era intervenuta una modifica legislativa, ovvero l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999 (di modifica dell'art. 120 T.U. Bancario), con il quale si era stabilito che le clausole anatocistiche, previste nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al comma 2 dell'art. 120, erano valide ed efficaci fino a tale data.

Tale disposizione, però, è stata successivamente oggetto del giudizio della Corte Costituzionale che su di essa si è pronunciata con la sentenza n. 425/2000 (29).

Il Giudice delle leggi ha, infatti, dichiarato l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999 illegittimo «nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di in-

teressi su interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR, relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale

Note:

(23) Trib. Palermo, 2 giugno 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 358.

(24) Il punto non è pacifico, vedi Gambaro-Candian-Gordley-Nanni, *Linee e tendenze in tema di legittimità e trasparenza dei testi contrattuali assicurativi*, in *Dir. econ. Assic.*, 1997, 246 s.

(25) Cfr. Minervini, *Tutela del consumatore e clausole vessatorie*, cit., 129 ss.

(26) Vedi Cafaro-Tanza, *Le tutele nei rapporti con la banca: risparmio e investimenti, anatocismo, usura, obbligazioni, prodotti derivati: con formulario*, Matelica, 2006; Colombo, *L'anatocismo*, Milano, 2007; Inzitari, *Profili del diritto delle obbligazioni: interessi legali e convenzionali, euro, divieto d'anatocismo, mutuo e tasso usurario, compensazione, cessione di credito in garanzia, mandato all'incasso, swap, sponsorizzazione, ricevute bancarie*, Padova, 2000; La Rocca, *L'anatocismo: dall'inadempimento ai contratti di credito*, Napoli, 2002; Marinelli, *La disciplina degli interessi monetari: interessi, anatocismo ed usura a seguito della L. 28 febbraio 2001 n. 24*, Napoli, 2002; Riccio, *L'anatocismo*, Padova, 2002; Sforza, *Questioni in tema di interessi usura e anatocismo*, Napoli, 2002.

(27) Cass. 16 marzo 1999, n. 2374 è annotata da Ferro-Luzzi, *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374, in tema di: anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, pt. 2, 175 ss.; Cottino, *La Cassazione muta indirizzo in tema di anatocismo*, in *Giur. it.*, 1999, 1221; Dell'Anna Misurale, *La nuova giurisprudenza in materia di anatocismo: riflessioni critiche sul revirement della Cassazione*, in *Giur. it.*, 1999, 1873 ss.; Panzani, *Anatocismo: tra giurisprudenza e nuova legislazione*, in *Il Fallimento*, 1999, 1236 ss.

(28) Si veda: di Cabras, *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 1999, 272 ss.; Carbone, *Anatocismo e usi bancari: la Cassazione ci ripensa*, in *Corr. giur.*, 1999, 561 ss.; Costanza, *Anatocismo: la svolta della Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1585 ss.; Dolmetta-Perrone, *Risarcimento dei danni da inadempimento di obbligazioni di interessi e anatocismo*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1999, 408 ss.; Giacalone, *Illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari a debito dei clienti*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1307 ss.; Ginevra, *Sul divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e clienti*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1999, 401 ss.; Moscuza, *L'anatocismo nel contratto di conto corrente ordinario e nel contratto di conto corrente bancario*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1588 ss.; Palmieri-Pardolesi, *Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi corrisposti alla banca*, in *Foro it.*, 1999, I, 1153 ss.; Porzio, *Rilievi critici sulle recenti sentenze della Cassazione in materia di anatocismo*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1999, 650 ss.; Spada, *Contratti bancari. Interessi. Capitalizzazione trimestrale. Esistenza di un uso normativo di anatocismo trimestrale*, *ivi*, 1999, II, 399 ss.

Sulle due pronunce, in generale, e sul loro valore: Cabras, *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*, in *Vita not.*, 1999, I, 509 ss.; Panzani, *Credito bancario e capitalizzazione degli interessi*, in *Questione giustizia*, 1999, 554 ss.; Sforza, *Ancora sulla vexata quaestio dell'anatocismo bancario*, in *Il nuovo diritto*, 1999, I, 777 ss.

(29) In *Dir. e prat. soc.*, 2000, p. 58, con nota di Fauceglia; in *Giur. Comm.*, 2001, II, 179, con nota di Santucci, *Riflessioni sulla nuova derogabilità del divieto di anatocismo*; in *Giust. Civ.*, 2001, I, 300; in *Banca Borsa e tit. cred.*, 2001, II, 1, con nota di Mucciarone.

data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti».

Sul punto va precisato che lo stesso intervento del legislatore, finalizzato a regolarizzare i sopra indicati rapporti contrattuali di capitalizzazione degli interessi, ha avuto come dato di partenza la chiara consapevolezza dell'invalidità di detta clausola ante delibera CICR.

Invero, l'art. 120 T.U. Bancario, come modificato dall'art. 25, D.Lgs. 342/1999, ha attribuito al CICR il potere di definire le modalità ed i criteri per la produzione "di interessi sugli interessi" maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Con l'emanazione della relativa deliberazione del CICR (30), dovrebbe oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.

Quindi, la disciplina introdotta dal CICR vale sia per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000; sia per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento a partire dal 1° luglio 2000 (31).

È rimasto, quindi, il **problema della sorte dei contratti stipulati prima della delibera CICR e per il periodo fino al 30 giugno 2000**, problema questo **che riguarda i contratti di conto corrente stipulati dai consumatori in relazione ai quali si agisce contro la Banca nel giudizio in oggetto promosso dall'associazione dei consumatori parte attrice**.

Invero, già l'irretroattività delle leggi (32) sembrava ai classici un problema semplice (33): si è sempre dato e si dà tuttora per scontato che le leggi non incidano sul passato, e il convincimento non è seriamente scosso neppure dalle frequenti eccezioni.

A prima vista nell'ordinamento nazionale quel fondamento è nel codice: ancor oggi nelle disposizioni preliminari si ripete che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Ma l'impressione è illusoria: prevale giustamente l'opinione che la norma disciplini l'applicazione e non la produzione delle leggi. Né varrebbe interpretare diversamente: la fonte ordinaria infatti non potrebbe paralizzare la diversa volontà del legislatore (34).

Molto diverso è, per tornare alla questione oggetto di causa, che la norma retroagendo dichiara una clausola di un contratto di durata precedentemente stipulato e tuttora in corso, illecita *ex tunc* ma limitatamente alla sua applicazione da ora in poi, o sempre *ex tunc* ma non in riferimento alla sua pregressa attuazione (35).

Sulla capitalizzazione degli interessi a debito, in precedenza, fin dalla sentenza 6631/1981 (36) e fino al 1999 l'orientamento consolidato della Suprema Corte era nel senso che «nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare ed avere, l'anatocismo trova generale applicazione in quanto sia le banche e sia i clienti chiedono e riconoscono come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo versato ma anche sugli interessi da questo prodotti e ciò a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 1283 c.c.».

Fino al 1999, in definitiva, l'art. 1283 c.c. era considerato norma di natura "eccezionale", tale da consentire l'anatocismo in presenza di determinate condizioni: inte-

ressi scaduti da almeno sei mesi e proposizione di una domanda giudiziale o stipulazione di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi.

La Cassazione dal 1999, con impostazione che ha continuato a muoversi sempre nel solco del disposto di cui all'art. 1283 c.c., si è soffermata sulla "natura della prassi" in virtù della quale nei contratti di conto corrente bancario era inserita la clausola della capitalizzazione trimestrale, sostenendo che tale prassi non era connotata da caratteri idonei a far configurare un uso normativo, come aveva detto la precedente giurisprudenza, rimanendo essa confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica del citato art. 1283.

Ancora, si precisava che non può riconoscersi efficacia di fonte di diritto obiettivo all'inserimento di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi se non altro per l'evidente "difetto" dell'elemento soggettivo dell'*opinio juris ac necessitatis*, giacché dalla comune esperienza emerge che l'inserimento delle clausole di capitalizzazione trimestrale è acconsentito da parte dei clienti non in quanto tali clausole siano ritenute conformi a norme già esistenti, ma solo in quanto sono comprese nei moduli predisposti dalle banche e non suscettibili di negoziazione individuale.

Peraltro, poiché l'art. 1283 c.c. avrebbe carattere imperativo, tutte le norme che dettano una disciplina diversa (norme in materia di conto corrente ordinario che consentono l'anatocismo senza i limiti del 1283 c.c.) non possono applicarsi al conto corrente bancario, stante la specialità della disciplina che lo caratterizza.

Tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione è stato, poi, costantemente, chiaramente ed univoca-

Note:

(30) In data 9 febbraio 2000, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000.

(31) L'art. 7 della delibera CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30 giugno 2000.

(32) Si veda: Pizzorusso, *Delle fonti del diritto*, nel *Comm. del cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, *Disposizioni sulla legge in generale*, Artt. 1-9, Bologna-Roma, 1977, 229 ss.; Quadri, *Applicazione della legge in generale Artt. 10 - 15*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, *Disposizioni sulla legge in generale*, Bologna-Roma, 1974, 54 ss.; Grottanelli-De' Santi, *Profili costituzionali della irretroattività delle leggi*, Milano, 1970; Paladin, *Appunti sul principio di irretroattività delle leggi*, in *Foro amm.*, 1969, 946 ss.; Tarchi, *Le leggi di sanatoria nella teoria del diritto intertemporale*, Milano, 1990, 122 ss.

(33) Almeno dalla costituzione di Teodosio I si ripete che «omnia constituta non praeteritis calumniarum faciunt, sed futuris regulam ponant»; *Cod. Theod.*, I, I, De Const., 3.

(34) Per tutti, Guastini, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, 1998, 180 e 182.

(35) Cfr. Gentili, *Mutui usurari: vale il momento della promessa, non quello della dazione nota a Corte Costituzionale 14-25 febbraio 2002 n. 29*, in *Diritto e giustizia*, 2002, n. 10, 20 ss.; Id., *Usurarietà sopravvenuta e interpretazione autentica del diritto giurisprudenziale, nota a C. Cost. 25 febbraio 2002, n. 29*, in *Giur. it.*, 2002, 1125 ss.

(36) Cass. 15 dicembre 1981, n. 6631, in *Giust. Civ.*, 1982, I, 381 ss., con commento di Di Amato, *Anatocismo e prassi bancaria*; e in *Rivista Dir. Comm. e Dir. Gen. Obbligazioni*, 1982, II, 89 ss., con commento di Marini, *Anatocismo e usi bancari*.

mente confermato, dalle successive sentenze nn. 12507/1999 (37), 4490/2002 (38), 8442/2002 (39), 2593/2003 (40), 13739/2003 (41), fino alla pronuncia a Sezioni Unite Civili 4 novembre 2004 n. 21095 (42).

Quest'ultima pronuncia, in particolare, si è soffermata sulla «insuperabile valenza retroattiva dell'accertamento di nullità delle clausole anatocistiche», di cui si è mostrato subito ben consapevole anche il legislatore il quale ha dettato, nel comma 3 dell'art. 25 del già citato D.Lgs. 342/1999, una norma *ad hoc*, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina della materia di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo art. 25.

Tale norma, come detto, successivamente espunta dall'ordinamento, perché dichiarata incostituzionale, nella parte relativa alla c.d. "sanatoria del progresso", che ha confermato la **necessità della capitalizzazione "paritetica" degli interessi tra cliente e Istituto di credito**, introduce (43) il criterio generale secondo il quale **nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori**, con l'eliminazione di quella dissimmetria nella produzione degli interessi anatocistici, la cui ingiustizia ha palesemente ispirato il più recente indirizzo della Cassazione.

Con la pronuncia a Sezioni Unite citata, la Suprema Corte ha ricordato che «**dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica** non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria (ABI), insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. **Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis**, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente».

Esclusa l'esistenza di un uso normativo (44) bancario,

Note:

(37) In *I Contratti*, 2000, 1000 ss. con commento di Leo, *La corte costituzionale si pronuncia sull'anatocismo bancario*; in *Corr. giur.*, 2000, 1453 ss., con commento di Carbone, *L'anatocismo bancario dopo l'intervento della Corte Costituzionale*; in *Vita Notarile*, 1999, 509 ss., con commento di Cabras, *Conto corrente bancario ed anatocismo tra diritto e pregiudizio*; in *Giust. civ.*, 2000, I, 2049 ss., con nota di Di Pietropaolo, *Gli "usi contrari" di cui all'art. 1283 c.c. e la "validità sopravvenuta" delle clausole bancarie anatocistiche*; in *Foro it.*, 2000, 460 ss., con nota di Nigro, *L'anatocismo nei rapporti bancari tra passato e futuro*.

(38) In *I Contratti*, 2002, 816; in *Danno e Resp.*, 2002, 894; in *Arch. Civ.*, 2003, 83; in *Giur. it.*, 2002, 1422; in *Giust. Civ.*, 2002, I, 1857; e in *Riv. Dir. Comm. e Dir. Obb.*, 2002, 238 con commento di Scozzafava, *Note in tema di interessi e anatocismo*.

(39) Si veda: Riccio, *Ancora sulla usurarietà sopravvenuta*, in *Contratto e Impr.*, 2003, 11 ss. L'A. osserva che dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 l. 24/2001 e dopo alcune sentenze della Corte Costituzionale (25 febbraio 2002 n. 29 e 31 ottobre 2002 n. 436)

sembrava che la travagliata vicenda sui contratti usurari, salvo qualche questione rimasta irrisolta, si fosse definitivamente placata. La questione viene tuttavia riaperta dalle statuizioni contenute nella recente sentenza che l'A. commenta brevemente, svolgendo alcune considerazioni sul tema dei contratti usurari diversi dal mutuo.

(40) Meoli, *Un nuovo intervento della Cassazione in materia di anatocismo bancario: è illegittima la capitalizzazione degli interessi maturati sulle rate di mutuo*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2004, I, 80 ss.; Bastianon, *Tassi bancari ultralegali e anatocismo: il punto di vista della giurisprudenza di merito e della Cassazione*, in *Corr. giur.*, 2003, 889 ss.; Cappuccio, *Capitalizzazione degli interessi nel mutuo bancario scalare*, in *Il Nuovo Diritto*, 2003, 525 ss.; Cicoria, *Interessi anatocistici e contratto di mutuo: brevi considerazioni sul processo di formazione degli "usi contrari"*, in *Diritto e giurisprudenza*, 2003, 327 ss.; Farina, *Anatocismo e mutuo bancario*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2003, II, 538 ss.; Pandolfini, *Divieto di anatocismo e contratto di mutuo bancario*, in *I Contratti*, 545 ss.; Tardivo, *Divieto di anatocismo e mutui bancari. Riflessi pre i finanziamenti fondiari*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2003, II, 520 ss.

(41) Carnevale, *Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi*, in *I Contratti*, 2004, 156 ss.

(42) Vedi Carfi, *L'anatocismo bancario al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione*, in *Rassegna Diritto Civile*, 2005, 841 ss.; Colangelo, *Interessi bancari e meccanismi moltiplicativi delle remunerazioni*, in *Foro it.*, 2004, I, 3301 ss.; Cottino, *Sull'anatocismo intervengono anche le Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2005, 68 ss.; Dolmetta, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del progresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della "certezza del diritto"*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2005, II, 129 ss.; Ferro-Luzzi, *Canone inverso. Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?*, in *Foro it.*, 2004, I, 3304 ss.; Grasso, *Cassazione, anatocismo e istituti di credito: possono le banche vantare un legittimo affidamento sull'interpretazione uniforme della Suprema Corte di Cassazione?*, in *Riv. Dir. Civile*, 2006, 61 ss.; Inzitari, *Le Sezioni Unite e il divieto di anatocismo: l'asimmetria contrattuale esclude la formazione dell'uso normativo*, in *Corr. giur.*, 2005, 214 ss.; Maffei, *Banche, clienti, anatocismo e prescrizione*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2005, II, 151; Minervini-Dalmartello, *Stralcio della Memoria Conclusionale prodotta nell'interesse della Banca ricorrente*, *ivi*, 2005, II, 120 ss.; Nigro, *Anatocismo nei rapporti bancari e Sezioni Unite: la fine della "storia infinita"?*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2004, 651 ss.; Palmieri-Pardolesi, *La bilancia di Balek*, in *Foro Padano*, 2004, I, 3298 ss.; Riccio, *La capitalizzazione degli interessi passivi è, dunque, definitivamente nulla*, in *Contratto e Impr.*, 2004, 961; Rolfi, *Le sezioni unite e l'anatocismo*, in questa Rivista, 2005, 7 ss.; Salanitro, *Le Sezioni unite e l'anatocismo bancario*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2005, II, 128 ss.; Scozzafava, *L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare*, in *I Contratti*, 2005, 221 ss.; Tomarcho, *Sul divieto dell'anatocismo nei contratti di conto corrente bancario*, in *Giust. Civ.*, 2005, I, 974.

(43) Cfr. nuovo testo dell'art. 120 T.U. bancario.

(44) Vedi Alpa, *I contratti d'impresa. I regolamenti e gli usi normativi*, in *Vita notarile*, 2004, 1319 ss.; Ammendola, *Usi normativi. Usi negoziali. Clausole d'uso*, in *L'amministrazione italiana*, 1991, 565 ss.; Carrino, *L'anatocismo bancario fra usi normativi e usi negoziali. Alcune considerazioni critiche*, in *Mondo bancario*, 2006, 45 ss.; Del Prato, *Fonti legali ed usi*, in *Rivista Dir. Civile*, 2002, II, 515 ss.; Di Marzio, *Gli usi bancari tra diritto vigente e diritto vivente*, *ivi*, 2005, II, 1 ss.; Gallo, *Gli usi normativi del riferimento alla disciplina dei "contratti" prevista dal T.U. bancario*, in *Mondo bancario*, 1997, 51 ss.; Gatti, *L'anatocismo e gli usi nei conti correnti bancari*, *ivi*, 2000, 11; Gentili, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2001, I, 353 ss.; Id., *I contratti della prassi bancaria tra legge ed autonomia: la rilevanza della conformazione del rapporto ai fini della disciplina fallimentare*, in *Contratti bancari e revocatorie fallimentari*, Padova, 2002, 49 e ss.; Minervini, *Note in tema di estinzione degli usi* (segue)

la clausola di anatocismo trimestrale previsto dalle condizioni di apertura di credito in conto corrente in discussione si manifesta, pertanto, in aperto contrasto con le prescrizioni imperative dell'art. 1283 c.c., da qui la riscontrata vessatorietà di detta clausola da parte del Tribunale di Palermo, nonché la rilevata antiggiuridicità della condotta della Banca convenuta in ordine alla applicazione della medesima, ovvero: l'illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito operata in via unilaterale dalla Banca in senso a sé favorevole.

Non può, infatti, negarsi che trattasi di clausola, espressione del potere contrattuale delle banche, la quale determina un forte squilibrio a danno del contraente debole, quale è tipicamente il cliente privato della banca costretto ad aderire, in difetto di reali alternative, alle condizioni economiche unilateralmente predisposte ed applicate da tutti gli istituti di credito.

Come è stato osservato la capitalizzazione trimestrale, applicata dalla banca a senso unico, fa sì che il finanziamento sia gravato, in aggiunta al dichiarato corrispettivo del servizio (e cioè gli interessi al tasso convenzionalmente pattuito), di un ulteriore costo a fronte del quale non si prevede alcuna contropartita, costo che, come si evince dal tenore della citata clausola grava sul cliente-consumatore anche in ipotesi di saldi solo "salvatoriamente" debitori (previsione quest'ultima certamente assai pregiudizievole ed insidiosa per il cliente).

Mentre rientra nella fisiologia del rapporto contrattuale di conto corrente bancario la discrepanza fra tassi attivi e passivi talché certamente ciò non implicata alcun profilo di vessatorietà, diversa cosa è la imposizione da parte della banca di un meccanismo contrattuale con cui si autoattribuisce (indiscriminatamente nei rapporti con tutti i clienti) una posizione di vantaggio che non trova corrispondenza, in quanto tale, in alcuna specifica controprestazione.

Lo "sbilanciamento" che tramite tale clausola viene a concretizzarsi lungi dal temperare gli interessi delle parti, rappresenta una chiara esplicazione del potere negoziale del soggetto "forte" il quale viene ad imporre alla controparte, in modo tutt'altro che chiaro un costo aggiuntivo al servizio reso.

La vessatorietà della detta clausola, quanto allo squilibrio, appare del resto confermata dalla stessa previsione contenuta nell'art. 120 del T.U. Bancario e dalla successiva delibera CICR sopra citata la quale ha ammesso la capitalizzazione trimestrale solamente a condizione di reciprocità.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, merita, pertanto, di essere condivisa la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale è stata **dichiarata la vessatorietà della clausola**, a tutt'oggi **operante nei rapporti in itinere**, intercorrenti con l'istituto bancario convenuto, **sorti anteriormente alla citata delibera CICR**, con la quale la banca convenuta applica ai clienti-consumatori, nei rapporti di conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito.

La Banca che, in relazione a tale rinnovato quadro normativo e giurisprudenziale, e alla luce del carattere certamente vessatorio della clausola anatocistica, a seguito di apposita istanza scritta del cliente (o ex cliente) consumatore, rifiutandosi costantemente di ricalcolare il saldo del conto ancora operante ovvero, anche con ri-

ferimento a contratti esauriti, non restituisca le somme incassate in forza della illegittima capitalizzazione degli interessi a debito, si ritiene, in piena adesione alla citata pronuncia, che perpetui con tale comportamento, nell'errato presupposto della piena validità ed efficacia della detta clausola, una condotta antiggiuridica lesiva dei diritti dei consumatori.

Quanto detto ovviamente fa salve, e non potrebbe essere altrimenti, i diritti della banca di paralizzare simili istanze sulla base di "eccezioni" afferenti le singole posizioni ed i singoli rapporti (quali, ad esempio, eccezioni di: prescrizione, giudicato, compensazione, carenza di legittimazione), mirando esclusivamente a valutare negativamente, criticamente, la condotta della banca che respinge le sopraesposte richieste dei clienti-consumatori.

Conseguentemente, stante l'accertata illiceità della condotta, la Banca di Palermo non dovrà respingere le istanze avanzate da titolari di rapporto di conto corrente (consumatori) finalizzate al ricalcolo della esposizione debitoria previa depurazione della capitalizzazione trimestrale al 30 giugno 2000 ovvero quelle dirette alla ripetizione di somme corrisposte in eccedenza in virtù della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sino a detta data, esclusivamente in ragione della piena validità ed efficacia della menzionata clausola e qualora non abbia alcuna diversa eccezione, inerente il singolo rapporto di conto corrente bancario, opponibile al cliente-consumatore.

Peraltro, in accoglimento della specifica istanza avanzata dall'associazione nazionale dei consumatori Adiconsum, ai sensi dall'art. 140 citato, al fine di meglio assicurare la tutela dei diritti dei consumatori pregiudicati dalla applicazione della detta clausola vessatoria da parte della Banca di Palermo, la sentenza del Tribunale adito dispone una puntuale diffusione della decisione in esame mediante la pubblicazione di un suo breve estratto su specifici quotidiani ad ampia tiratura, ritenendo tale pubblicazione sufficiente a garantire una ampia conoscenza del diritto dei consumatori fatto valere in giudizio.

Viene, invece, rigettata la pretesa attorea finalizzata ad ordinare alla convenuta Banca di inviare ai propri clienti consumatori una missiva contenente indicazioni esplicative in ordine alle vessatorietà della richiamata clausola ed alla illiceità dei propri comportamenti nonché la richiesta diretta ad adottare ogni altra misura ido-

Note:

(segue nota 44)

a proposito dei c.c. usi bancari anatocistici, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 2002, 177 ss.; Mucciarone, *L'anatocismo bancario: tra usi, interventi governativi e clausola Nub*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2001, II, 7 ss.; Muraro, *Prassi, usi negoziali e usi normativi*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 1999, 443 ss.; Onza-Ruoti, *Anatocismo bancario, usi normativi e consumer protection*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2003, p. 918 ss.; Pasetti, *Contributo alla dottrina degli usi negoziali*, Padova, 1982; Pavone La Rosa, *Gli usi bancari*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 1977, 1 ss.; Roselli, *Il controllo della cassazione sull'uso di clausole generali*, Napoli, 1983; Sciancalepore, *Autonomia negoziale e clausole d'uso: disposizioni normative e prassi*, Napoli, 1998; Sgroi, *Clausole d'uso, clausole vessatorie e clausole abusive*, in *Giust. civ.*, 2001, II, 115 ss.

nea a correggere od eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (45).

Sotto questo profilo occorre distinguere, pertanto, nell'ambito della sentenza tra le misure volte ad eliminare gli effetti dannosi già verificatisi per effetto del comportamento illegittimo ed inadempiente della convenuta, dalle misure tese ad evitare un protrarsi od un verificarsi in futuro di tali effetti medesimi.

Viene, infine, disposto, ai sensi dell'art. 140, comma 7, in ipotesi di inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente sentenza, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della stessa, il pagamento da parte della Banca conve-

nuta di una somma pari ad euro 516,00 per ogni giorno di ritardo.

Nota:

(45) In senso opposto, disponendo l'ordine di invio di una lettera, a tutti i clienti che abbiano sottoscritto il contratto contenente clausole ritenute vessatorie, con la spiegazione chiara ed univoca circa il loro diritto, previa domanda ed accertamento della sussistenza dei requisiti indispensabili, al ricalcolo ed alla eventuale restituzione, a far data dalla sottoscrizione del contratto oggetto della controversia, di quanto loro spettante ed illegittimamente pagato, si veda sentenza Torino, 16 novembre 2006.

NOVITÀ

Diritto del turismo

Trimestrale di analisi, attualità e documentazione

Direzione: Francesco Morandi, Maurizio Riguzzi

Comitato di direzione: A. Antonini, S. Busti, M. Comenale Pinto, M. Deiana, L. Del Federico, F. Delfini, G.C. De Martin, G. De Nova, P. Di Palma, V.

Franceschelli, M. Gestri, E. Gragnoli, C. Ibba, M. La Torre, G. Meloni, R. Ruozi, V. Zeno-Zencovich, S. Zunarelli

Diritto del turismo si rinnova nella veste grafica e nei contenuti per fornire ai professionisti e agli operatori del settore l'**aggiornamento** costante, l'**approfondimento** delle tematiche attuali e gli strumenti per una pronta **risoluzione dei casi** più frequenti emersi nella pratica della professione turistica.

Il **servizio on-line**, riservato esclusivamente agli abbonati è consultabile all'indirizzo **www.dottrinaediritto.it**. Il servizio, oltre a fornire **News** e **Documenti originali** in forma integrale, consente di consultare in anteprima l'**ultimo numero di "Diritto del turismo"** e i **numeri pubblicati nell'ultimo anno**.

I più autorevoli esperti della materia forniscono **analisi operative, novità ed approfondimenti** tramite **contributi dal taglio pratico**, corredati da **esemplificazioni, box, grafici, schemi, tabelle e formule contrattuali**.

Periodicità: trimestrale
Abbonamento annuale: € 80,00

Diritto del turismo si rinnova anche nella **struttura**, tra le **nuove rubriche**:

- News
- Panorama internazionale
- Il parere dell'esperto
- Speciali

- Per informazioni**
- Servizio Informazioni Commerciali
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
 - Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
 - <http://lpshop.ipsoa.it>

